

Codice A1618A

D.D. 21 febbraio 2024, n. 94

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: CONDOMINIO "LA MADONNINA" Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367)



ATTO DD 94/A1618A/2024

DEL 21/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: CONDOMINIO "LA MADONNINA"

Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367)

1. PREMESSO CHE:

- in data 14/12/2023 (ns prot. n. 00179023) lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mondovì (di seguito SUAP) trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di tipo edilizio, consistenti in lavori di ristrutturazione del complesso denominato ex collegio "La Madonna", per la realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio interrato, da parte delle imprese proprietarie dell'immobile COLMANN S.R.L. (CF e PIVA 11932290015) - sede legale in TORINO (TO) VIA CARLO MARENCO 32 cap 10126 - e COOPERATIVA EDILIZIA IL GLICINE - SOCIETA' COOPERATIVA (CF 06552560010 e PIVA 01703670032) - sede legale in TORINO (TO) VIA PERRONE 3 BIS cap 10122 C/O CONSORZIO ACLI- CASATORINO - su superfici di cui al Foglio n. 93, partt. 483, 467, 367 del Comune di Mondovì, per una superficie totale di intervento pari a 1.550 m², non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 5.112 m³;

- l'intervento costituisce variante al permesso di costruire presentato al Comune di Mondovì, del 06.06.2023 prot. n. 22768, con relative autorizzazioni allo svincolo idrogeologico rilasciate dal Comune di Mondovì, di cui al prot. n.22767 del 06.06.2023 - per intervento di "Ristrutturazione edilizia dell'ex collegio 'La Madonna' comprendenti lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico" con volume di scavo e riporti pari a 2.150 m³ su una superficie di intervento pari a 1.115 m² su superfici di cui al F. 93, partt. 367-370-371- e prot. n. 22766 del 06.06.2023 - per intervento di "Opere di adeguamento alla viabilità carrabile per l'accesso al condominio 'La Madonna'" comportanti un volume di scavo e riporti pari a 184 m³ su una superficie di intervento pari a 376 m² su area di cui al F. 93, partt. 367-370-371;

- con nota del 27/12/2023 di prot. 00187602 erano comunicati al SUAP e alla Società COLMANN i motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza, in quanto risultava priva di alcune informazioni essenziali e della documentazione obbligatoria ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018 (Allegato A), successivamente trasmesse dal consulente con nota del 29/12/2023 (prot. 00000617 del 03/01/2024);

- con nota del 11/01/2024 di prot. n. 1437 (ns prot. n. 00004500 del 11/01/2024) il Comune di Mondovì comunicava che *"...sull'area è presente il Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, ed è stata avanzata al Comune specifica istanza; per quanto attiene lo strumento urbanistico comunale, sotto il profilo geologico-geomorfologico, "la carta di sintesi della pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica" classifica l'area in Classe II..."*

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00004109 del 11/01/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00029055 del 16/02/2024, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, per un importo pari a 256 euro;

- i titolari hanno fornito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità dell'area di intervento;

- come dichiarato dal proponente, l'intervento risulta soggetto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a 1.000€, e risulta inoltre soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, pari a 336,21€;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Mondovì; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e

della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00029055 del 16/02/2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il CONDOMINIO "LA MADONNINA" con sede in MONDOVI' - VIA PORTA DI VASCO, 21 - di proprietà delle imprese COLMANN S.R.L. (CF e PIVA 11932290015) - sede legale in TORINO (TO) VIA CARLO MARENCO 32 cap 10126 - e COOPERATIVA EDILIZIA IL GLICINE - SOCIETA' COOPERATIVA (CF 06552560010 e PIVA 01703670032) - sede legale in TORINO (TO) VIA PERRONE 3 BIS cap 10122 C/O CONSORZIO ACLI-CASATORINO, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di tipo edilizio, consistenti in lavori di ristrutturazione del complesso denominato ex collegio "La Madonnina", per la realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio, nel Comune di Mondovì, su superfici di cui al Foglio n. 93, partt. 483, 467, 367;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00179023 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Mondovì;
- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP del Comune di Mondovì; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- a seguito del rilascio del provvedimento unico da parte del SUAP del Comune di Mondovì e prima dell'inizio lavori dovrà richiedere al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte l'emissione dell'avviso di pagamento tramite Pago Pa per il versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a 1.000€ e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, pari a 336,21 €;
- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere

connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Mondovì per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

**REGIONE
PIEMONTE***Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica**Settore Tecnico Regionale - Cuneo**tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it**tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1186/ 2024C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud A1618A

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di ampliamento autorimessa interrata in Comune di Mondovì (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
Richiedente: COLMANN S.r.L.
Trasmissione Parere geologico tecnico.

In data 11/01/2024, ns. prot. n. 1185, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della COLMANN S.r.L., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR. 45/1989 per ampliamento di autorimessa interrata nel Comune di Mondovì (CN) in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati seguenti:

- ✓ relazione geologica e relazione geotecnica (geol. Marco Terenzi, dicembre 2023)
- ✓ elaborati di progetto con tavole grafiche (arch. Emanuele Arbarello, ottobre 2023).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati sulla base della documentazione progettuale inviata, risulta che il progetto consiste in sintesi nell'ampliamento di un'autorimessa interrata nel comune di Mondovì, per una superficie totale trasformata di circa 1.550 m² e con un volume di movimento terra totale pari a circa 5.112 m³, comprensivo di scavi e riporti.

Il sottosuolo risulta costituito da depositi di sabbie e limi.

In corrispondenza dell'area di intervento non è stata rilevata la presenza di frane e aree inondabili e di indizi di movimento di terreno.

Si precisa che l'istruttoria, inerente esclusivamente gli aspetti geologici di competenza sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Sono esclusi gli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere e all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito ai movimenti terra volti alla ampliamento autorimessa interrata, sui terreni iscritti al NCT del comune di Mondovì al Foglio 93 mappali 483 e 467, per una superficie totale modificata di circa 1.550 m² e un volume di movimento terra pari a circa 5.112 m³, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:



- dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Funzionari istruttori
geol M. Brovero – tel. 0171 321946
geol L. Salsotto – tel. 0171 321911*

*Corso Kennedy, 7 bis
12100 CUNEO
Tel. 0171321911*